

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CASTELLO**

**Interrogazione a risposta immediata n. 784 presentata da Disabato, inerente a
"Tutela degli animali ospiti all'interno dell'Oasi degli Animali di San Sebastiano da
Po (TO) e compatibilità dell'area venatoria limitrofa"**

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 784.
La parola alla Consigliera Disabato per l'illustrazione.

DISABATO Sarah

Grazie, Presidente.

Purtroppo, la lista delle vittime di caccia si allunga. In questo caso parliamo di animali detenuti all'interno di un parco dell'OASI degli Animali a San Sebastiano da Po, una struttura che ospita e recupera fauna selvatica, collaborando anche con il centro animali non convenzionali dell'Università di Torino, con il servizio CITES e con le nostre ASL competenti, quindi recuperano anche animali rinvenuti in difficoltà e affidati da organi competenti della Regione Piemonte.

Purtroppo, qualche giorno fa, a seguito di colpi di arma da fuoco esplosi a brevissima distanza dal perimetro del parco, sono deceduti per shock un esemplare di falco pellegrino affidato dal CANC e una cornacchia albina, di nome Igor, che era la mascotte del parco e che tantissimi amavano.

Questi decessi sono attribuibili, purtroppo, a uno shock da spavento dovuti ai colpi di arma da fuoco, ma non è l'unico caso. Notizie di questo genere ci arrivano anche da tanti santuari presenti nella regione Piemonte; santuari che sono stati riconosciuti dalla legge regionale n. 16 e che vedono animali ricoverati all'interno di queste strutture.

Anche presso i CRAS si rischia di avere la stessa situazione, purtroppo spesso ci arrivano denunce di cacciatori che si aggirano con cani liberi vicino a quelle strutture che detengono animali. Questa è una fonte di paura, è una fonte di stress per gli animali che già vivono in condizioni di fragilità e, spesso volentieri, anche di menomazioni dovute alla caccia sproporzionata. Poi non mi faccia ripetere quello che è successo poche settimane fa, vale a dire l'uccisione di un cane a seguito di colpi d'arma da fuoco (Rocky, di cui abbiamo letto tutti quanti la storia) e di altri due cani qualche anno fa detenuti all'interno di un rifugio sempre in regione Piemonte, senza contare le vittime umane di questa barbarie.

Rispetto al tema degli animali occorre prendere subito dei provvedimenti perché non è possibile che i volontari e le volontarie, che operano all'interno di queste numerose strutture che per fortuna stanno crescendo nella nostra regione, debbano vivere anche con la paura che i propri animali, gli animali che accudiscono, muoiano a causa dello shock dovuto ai colpi d'arma vicinissimo al perimetro delle strutture o, peggio, che si ritrovino cani liberi nelle prossimità del perimetro delle strutture e anche cacciatori armati.

Serve istituire delle zone di rispetto. Questa credo sia una proposta che arriva dal basso e del tutto accoglibile da parte della Giunta. Probabilmente non si è mai pensato a queste ipotesi, però noi dobbiamo ragionare in senso di civiltà.

Anche il Presidente Cirio ha dimostrato sensibilità verso il tema riconoscendo e finanziando numerose strutture che accolgono gli animali presso le proprie aree, anche alcuni colleghi di maggioranza hanno lavorato alla legge regionale n. 16 che riconosce queste strutture. Credo sia arrivato il momento di riconoscere che questo problema esiste, che serva delimitare delle aree di rispetto intorno alle strutture che ospitano animali per la tutela delle persone e dei volontari e, soprattutto, degli animali stessi che non hanno bisogno e non necessitano di ulteriori traumi.

Questa è la richiesta che vi faccio e spero, Assessore Vignale, ritenendola di buon senso, che possa essere accolta, magari con un provvedimento che potremmo predisporre insieme o perlomeno vagliare il problema perché il problema le garantisco che esiste.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vignale per la risposta.

VIGNALE Gian Luca, Assessore regionale

Come in altre occasioni, si evidenzia come la materia, relativa all'attività venatoria, risulta dettagliatamente disciplinata sia dalla normativa statale sia dalla legge regionale che, per certi versi, come la Consiglieria sa, è più restrittiva della legge dello Stato.

La normativa, in particolare, prevede una ripartizione delle relative funzioni amministrative, ex articolo 9 della citata legge dello Stato, tra la Regione e le Province: la prima esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché le funzioni di orientamento e controllo previste dalla legge regionale, mentre le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica nel rispetto la legge 157/1992.

La stessa legge, inoltre, da un lato contiene disposizioni dirette alla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e riporta le condizioni da rispettare per l'esercizio dell'attività venatoria e, dall'altro, indica prescrizioni e divieti volti a tutelare in ogni forma la sicurezza pubblica. Basti citare al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 21 della legge in questione, che prevede numerose forme di divieto dell'attività venatoria tra le quali, il divieto di caccia nelle aie o nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; così, il divieto di sparare da distanze inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o a distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione dei sopraccitati luoghi.

L'articolo 13 della legge della stessa legge disciplina i mezzi per l'esercizio della stessa attività venatoria, precisando che tale attività è consentita con l'uso di fucili da caccia che rispondono a precise caratteristiche tecniche, volte a contenere la potenziale offensività. Mentre gli articoli 27 e seguenti disciplinano la vigilanza dell'attività venatoria, a mezzo di agenti degli Enti locali e prevedono, altresì, sanzioni penali in caso di inosservanza delle norme contenute nella stessa legge.

Da quanto espresso, risulta, quindi, che la materia sia disciplinata in ogni suo ambito ed è delimitata e regolata da specifiche norme volte a prevenire e tutelare ogni prevedibile forma di pericolo per la collettività.